

Allegato alla deliberazione di Giunta Camerale n. 58 del 16.06.2015



**Camera di Commercio
Massa-Carrara**

Relazione ex art. 26, comma 4 L. 488/99

Anno 2014

Il Segretario Generale

Quadro normativo di riferimento

L'art. 26 della L. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000) regola le procedure di acquisto di beni e servizi che vengono effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni. La ratio che sottende alla norma, (che negli anni è stata oggetto di numerose modifiche), è la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione.

La regola generale (comma 1) prevede che il Ministero del Tesoro stipuli convenzioni con imprese che si impegnano ad accettare, alle condizioni previste dalla convenzione medesima, ordinativi di fornitura di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

Il comma 3 (modificato varie volte, l'ultima modifica con D.L. 168 del 12/7/2004) dell'articolo in commento pone due possibilità alle pubbliche amministrazioni;

1. ricorrere direttamente alle convenzioni
2. utilizzare i parametri di prezzo/qualità previsti dalle convenzioni.

e prevede che se si stipulano contratti in violazione, cioè al di fuori delle predette ipotesi alternative, si configura responsabilità amministrativa con conseguente danno erariale.

Ai fini della quantificazione del danno si considera anche la differenza tra il prezzo stabilito dalle convenzioni ed il prezzo indicato nel contratto.

L'art. 11 comma 6 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011 (manovra 2011) ha ulteriormente precisato che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Il sopra citato D.L. 168 del 12/7/2004 ha inserito il comma 3-bis che introduce una casistica diversa ed ulteriore rispetto alle precedenti: il fatto, cioè, che le amministrazioni emettano provvedimenti con cui “deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi”.

Tali provvedimenti devono essere trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per consentire loro di esercitare le funzioni di sorveglianza e controllo relative all'utilizzo delle convenzioni e al rispetto dei parametri previsti dalle stesse.

Per ciascuno di questi provvedimenti deve essere allegata una dichiarazione ex art. 47 del Dpr. 445/2000 con la quale il soggetto che ha sottoscritto il contratto (la norma parla di “dipendente”) attesta di aver rispettato le condizioni sopra citate.

Il comma 4 disciplina in concreto le modalità di esercizio del potere di sorveglianza e controllo dell'ufficio controllo di gestione, prevedendo che possa richiedere pareri tecnici relativi alle caratteristiche tecnico-funzionali e all'economicità dei prodotti al Ministero del Tesoro, e che debba predisporre una relazione che illustri i risultati che sono stati ottenuti in termini di riduzione di spesa rispettando le condizioni sopra esposte per ogni provvedimento di acquisto.

La relazione deve essere sottoposta all'organo di direzione politica dell'ente e pubblicata sul sito internet.

Sul contenuto di tale relazione è intervenuto nuovamente il legislatore con l'art. 11 comma 12 del D.L. 98/2011, entrato in vigore dal 6 luglio 2011 (poi convertito in L. 111/2011) precisando che l'illustrazione dei risultati conseguiti in termini di risparmio di spesa deve essere formulata per ogni categoria merceologica.

Ma la novità più significativa consiste nel fatto che, per la prima volta, è stata individuata la scadenza del mese di giugno di ciascun anno per inviare la relazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Nel corso del 2012, è intervenuto il D. L. 52 del 7 maggio “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, il quale dispone che le Amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, **sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione** ovvero ad altri Mercati Elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010. Secondo interpretazione della norma data dalla stessa Consip, questo tipo di obbligo, per le spese sotto soglia comunitaria, prevarrebbe su quello imposto dal Dl 98/2011 in quanto più recente nel tempo.

Linee operative d’attuazione

La procedura è stata formalizzata e resa obbligatoria dal provvedimento del Dirigente dell'Area Amministrativa Contabile Pianificazione e Controllo di Gestione N. 725/2012

1. L’Ufficio Provveditorato e/o altri Uffici interessati predispongono Ordinativo provvisorio/bozza di determinazione aventi ad oggetto acquisti autonomi corredato da istruttoria e eventuale ricerca di mercato e lo trasmette all’Ufficio Controllo di Gestione per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 26 della L. 488/99;
2. L’Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi dell’art. 26 comma 4 L. 488/99 elabora sulla base della documentazione pervenuta, un Relazione che illustra i risultati, per ogni provvedimento di acquisto, che sono stati ottenuti in termini di riduzione di spesa procedendo autonomamente;
3. Gli ordinativi/determinazioni concernenti gli acquisti in convenzione Consip devono essere registrate a fine anno in un elenco da inviare all’U.O. Controllo di Gestione per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 26 della L. 488/99 e per il successivo inserimento nella Relazione annuale
4. La predetta Relazione viene presentata alla Giunta Camerale, pubblicata sul sito camerale e trasmessa, entro il mese di Giugno, al Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Risparmi conseguiti

Risparmi sugli Acquisti Autonomi

Nel paragrafo successivo, per ogni acquisto autonomo è stato indicato nell'apposita colonna il risparmio totale generato dall'acquisto autonomo rispetto ai prezzi praticati da Consip in tutti i casi in cui ciò è stato possibile.

Risparmi sugli Acquisti in Convenzione Consip

Non è stato possibile quantificare i risparmi conseguiti attraverso il ricorso alle Convenzioni Consip in quanto non è fattibile, per ragioni di economicità, il confronto tra i prezzi praticati da Consip e i prezzi praticati dagli altri fornitori: sarebbe infatti necessario procedere a una preventiva e dettagliata analisi delle condizioni di mercato per ogni acquisto di beni o servizi.

Acquisti autonomi in presenza di convenzioni CONSIP

Atto	Oggetto	Iniziativa attiva sul Portale Acquisti P.A attiva	Motivazioni dell'acquisto autonomo	Prezzo Proposto su MEPA	Prezzo ottenuto autonomamente	Risparmio
Categoria merceologia INTERVENTI ECONOMICI PROMOZIONALI						
Determinazione del Segretario Generale n. 188 del 12/09/2004	Servizio di allestimento buffet completo con apparecchiatura e tavoli con sedute per n. 50 persone	MERCATO ELETTRONICO MEPA - EVENTI2010 - SERVIZI PER EVENTI E PER LA COMUNICAZIONE-SERVIZI PER EVENTI	Ottenimento del servizio a costo inferiore nell'ottica del contenimento delle spese	€ 2.750,00	€ 1.250,00	€ 1.500,00

IL SEGRETARIO GENERALE
Enrico Ciabatti

IL PRESIDENTE
Dino Sodini

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente allegato è pubblicato integralmente all'Albo Informatico della CCIAA di Massa-Carrara ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti